

Allegato n. 3

(Art. 3, comma 4 e art. 8, comma 3)

Criteria quali-quantitativi per la verifica della sussistenza delle condizioni minime di ammissibilità della proposta progettuale

A) Caratteristiche del soggetto proponente. Tale criterio è valutato sulla base dei seguenti elementi:

1) capacità tecnico-organizzativa: capacità di realizzazione del progetto di ricerca e sviluppo con risorse interne, da valutare sulla base delle competenze e delle esperienze del proponente rispetto al settore/ambito in cui il progetto ricade;

2) qualità delle collaborazioni: con particolare riferimento agli Organismi di ricerca coinvolti in qualità di consulenti;

3) solidità economico-finanziaria, da valutare con riferimento agli ultimi due bilanci approvati del soggetto proponente:

i) capacità del soggetto proponente di rimborsare il finanziamento agevolato, da determinare sulla base del seguente rapporto: $C_{flow}/(F_a / N)$, dove: « C_{flow} » indica il valore medio degli ultimi due bilanci della somma dei valori relativi al risultato di esercizio (utile/perdita dell'esercizio incrementato degli oneri straordinari ed al netto dei proventi straordinari) e degli ammortamenti; « F_a »: indica l'importo del finanziamento agevolato determinato ai sensi dell'art. 6; « N »: indica il numero degli anni di ammortamento del finanziamento agevolato, secondo quanto indicato dall'impresa in sede di domanda di agevolazioni;

ii) copertura finanziaria delle immobilizzazioni, da determinare sulla base del rapporto della somma dei mezzi propri e dei debiti a medio/lungo termine sul totale delle immobilizzazioni;

iii) indipendenza finanziaria, da determinare sulla base del rapporto tra i mezzi propri e il totale del passivo;

iv) incidenza degli oneri finanziari sul fatturato, da determinare sulla base del rapporto tra gli oneri finanziari e il fatturato;

v) incidenza della gestione caratteristica sul fatturato, da valutare sulla base del rapporto tra il margine operativo lordo e il fatturato.

B) Qualità della proposta progettuale, da valutare sulla base dei seguenti elementi:

1) fattibilità tecnica: da valutare con riferimento all'adeguatezza delle risorse strumentali e organizzative e con particolare riguardo alla congruità e pertinenza dei costi e alla tempistica prevista;

2) rilevanza dei risultati attesi: da valutare rispetto allo stato dell'arte nazionale e internazionale;

3) grado di innovazione: tipologia di innovazione apportata, con una graduazione del punteggio in misura crescente, a seconda che si tratti di notevole miglioramento di processo, notevole miglioramento di prodotto, nuovo processo o nuovo prodotto.

C) Impatto del progetto. Tale criterio è valutato sulla base dei seguenti elementi:

1) interesse industriale: da valutare in relazione all'impatto economico dei risultati attesi;

2) potenzialità di sviluppo: da valutare in relazione al settore/ambito di riferimento e alla capacità di generare ricadute positive anche in altri ambiti/settori.

Le modalità di determinazione dei punteggi, i valori massimi e le soglie minime relativi ai criteri e agli elementi di cui sopra sono stabiliti con il provvedimento di cui all'art. 7, comma 1, del presente decreto.